

**No. 55347\***

---

**Poland  
and  
Italy**

**Consular Convention between the Polish People's Republic and the Republic of Italy (with exchanges of letters). Rome, 9 November 1973**

**Entry into force:** *17 March 1977, in accordance with article 56*

**Authentic texts:** *Italian and Polish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Poland, 7 September 2018*

*\*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

---

**Pologne  
et  
Italie**

**Convention consulaire entre la République populaire de Pologne et la République italienne (avec échanges de lettres). Rome, 9 novembre 1973**

**Entrée en vigueur :** *17 mars 1977, conformément à l'article 56*

**Textes authentiques :** *italien et polonais*

**Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :** *Pologne, 7 septembre 2018*

*\*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

**CONVENZIONE CONSOLARE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA**

## CONVENZIONE CONSOLARE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA,

animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Polonia e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi,

hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari :

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

l'On. Prof. Aldo Moro Ministro per gli affari esteri della Repubblica Italiana,

Il CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA :

il Signor Stefan Olszowski Ministro per gli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia,

i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti :

### Articolo 1

#### *Definizioni*

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato :

a) l'espressione « ufficio consolare » designa un Consolato Generale, un Consolato, un Vice Consolato o una Agenzia Consolare ;

b) l'espressione « circoscrizione consolare » designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari ;

c) l'espressione « capo dell'ufficio consolare » designa la persona incaricata di agire in tale qualità ;

d) l'espressione « funzionario consolare » designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualità di esercitare funzioni consolari ;

e) l'espressione « impiegato consolare » designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare ;

f) l'espressione « membro del personale di servizio » designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare ;

g) l'espressione « membro dell'ufficio consolare » designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio ;

h) l'espressione « membro del personale consolare » designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio ;

i) l'espressione « locali consolari » designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare ;

j) l'espressione « archivi consolari » designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare nonchè il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione ;

k) l'espressione « membro di famiglia » designa il coniuge del membro dell'ufficio consolare, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottanti ed i figli adottivi, i fratelli e le sorelle dell'uno e dell'altro coniuge, purchè conviventi e a carico del membro dell'ufficio consolare.

Tuttavia, in casi particolari, può essere considerata membro di famiglia la persona dichiarata tale dallo Stato di invio e accettata come tale dallo Stato di residenza ;

l) l'espressione « nave » designa ogni costruzione galleggiante, autorizzata ad issare la bandiera di una delle Parti contraenti ; questa espressione non comprende tuttavia le navi da guerra.

## C a p i t o l o I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 2

#### *Istituzione di Uffici consolari*

1. Un Ufficio consolare dello Stato di invio non può essere costituito nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di questo ultimo Stato.

2. La sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare sono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti.

3. Modificazioni ulteriori non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede o alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza.

4. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza è altresì richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un Ufficio consolare esistente, fuori della sede di questo.

### Articolo 3

#### *Competenza territoriale dell'ufficio consolare*

Le funzioni consolari devono essere esercitate nell'ambito della circoscrizione consolare ; non possono essere esercitate fuori di essa se non con il consenso dello Stato di residenza.

### Articolo 4

#### *Lettera patente e exequatur*

1. Il capo dell'ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni in virtù dell'exequatur rilasciatogli dallo Stato di residenza, dopo la presentazione per via diplomatica della patente consolare.

2. La patente consolare deve attestare i nomi, il cognome e il rango del capo dell'ufficio consolare, nonché la classe, la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare.

3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare può essere ammesso provvisoriamente dallo Stato di residenza ad esercitare le sue funzioni. In tal caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.

### Articolo 5

#### *Reggenza dell'ufficio consolare*

1. Se il capo dell'ufficio consolare è impedito nell'esercizio delle sue funzioni e se il suo posto è vacante, un reggente può agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare.

2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.

3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente Convenzione si applicano al reggente dell'ufficio consolare, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare è subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.